

Angelina Cirillo

## GIURISDIZIONALISMO A NAPOLI TRA '600 E '700: ITINERARI STORIOGRAFICI\*

1. Tra '600 e '700 Pietro Giannone e Gaetano Argento, consapevoli di quanto autorevolmente prodotto da Giuseppe Valletta, all'interno di un ampio dibattito europeo, sull'inconciliabilità dei poteri civile ed ecclesiastico<sup>1</sup>, ponevano in concreto la fondamentale questione delle due giurisdizioni, tra principe e pontefice: essi, per lo spazio partenopeo, ritenevano illegittima la sottomissione feudale del Regno ai papi, argomentando per la prima volta in termini storico-critici e non di polemica anti-confessionale<sup>2</sup>. E va notato come gli studiosi lo facessero

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Cfr. l'interessante memoria vallettiana (1693-1700) *Al nostro SS.<sup>mo</sup> Padre Innocenzo duodecimo intorno al procedimento ordinario e canonico nelle cause che si trattano nel tribunale del S. Ufficio nella Città e Regno di Napoli*, consultabile presso la Biblioteca Nazionale di Napoli *Vittorio Emanuele III* (= BNN), ms. XI C 9; nel manoscritto compare un inserto redatto nel 1695-1696 e intitolato *Discorso filosofico in materia d'Inquisizione e intorno al correggimento della Filosofia di Aristotele*. Per essenziali riferimenti bibliografici vd. D. LUONGO, *Valletta, Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI (= *DBGI*), Bologna, 2013, pp. 2013-2014; M.L. LORIZZO, *La collezione dell'avvocato G.V. (1636-1714) tra le carte dell'archivio Orsini*, in *Bollettino d'arte*, s. 7, 2015, 28, pp. 87-96; G. IMBRUGLIA, *Valletta, Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (= *DBI*), XCVIII, Roma, 2020, pp. 122-125; vd. anche *infra* nt. 30. Del Valletta si vd. pure *Lettera del Signor Giuseppe Valletta in difesa della moderna filosofia e de' coltivatori di essa, indirizzata alla santità di Clemente XI (1691-1697)* e *l'Istoria filosofica (1697-1704)*, in *Id.*, *Opere filosofiche*, a cura di M. RAK, Firenze, 1975, rispettivamente pp. 76-215, pp. 221-386.

<sup>2</sup> Trattavasi di un contesto assolutamente altro da quello che aveva visto, per es., il concordato di Melfi (a. 1059) o quello che aveva previsto l'omaggio della chinea negli anni di Carlo I d'Angiò; vd. tra gli altri G. LIOY, *L'abolizione dell'omaggio della chinea*, Bologna, 1968 (rist. anast.); P. GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, a cura di A. MARONGIU, Milano, 1992, (rist.), vol. II, lib. X, p. 306 ss.; vol. IV, lib. XIX, cap. II, p. 45 ss; *adde suo loco* J.J. NORWICH, *I normanni nel Sud* (1016-1130), tr. di E. LANTE ROSPIGLIOSI, Palermo, 2021.

con urgente passione proprio allorché la corte viennese (che allora guidava il Viceregno) si mostrava tendenzialmente arrendevole, per consolidare le proprie aspettative dinastiche, alle richieste romane. In tale situazione, l'intellettualità meridionale era ovviamente in qualche modo indotta, appunto dai destini dinastici del Paese, a schierarsi apertamente nel confronto giurisdizionalistico, con Roma o contro Roma, e dunque a immaginare regole nuove per le relazioni tra la società civile e quella ecclesiastica<sup>3</sup>.

Perciò, in un clima culturale esuberante, fatto di personalità forti e incisive, «mentre si andava teorizzando la difesa delle prerogative regie contro gli sconfinamenti e le usurpazioni della potestà ecclesiastica negli ambiti civili e dei pubblici poteri, la parte avversa riconfermava l'ossequio a Roma. Non solo si difendevano i consolidati privilegi, ma anche si esaltavano gli snodi storiografici strategici per l'istituzione ecclesiastica e quelle figure [...] che si prestavano a far intendere agli uomini di governo del tempo il modo proprio che avrebbe dovuto tenere il potere civile per servire bene alla missione della Chiesa, e il ruolo alto che questa era chiamata a giocare»<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Vd. ora, in maniera sintetica e compendiosa, U. DOVERE, *Costantino in versi nella Napoli del Settecento*, in *Koinonìa*, 2020, 44, pp. 588-597, qui p. 596; vd. comunque in generale, in letteratura, C. FANTAPPIÈ, *Giurisdizionalismo. Dalla classificazione dogmatica alla nozione storico-politica*, in *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, a cura di D. EDIGATI, L. TANZINI, Roma, 2015, pp. 305-322; ID., *Giurisdizionalismo*, in *Dizionario storico tematico. La Chiesa in Italia*, diretto da F. LOVISON, I, *Dalle origini all'Unità Nazionale*, Roma, 2019 (<http://www.storiadellachiesa.it/glossary/giurisdizionalismo-e-la-chiesa-in-italia/>).

<sup>4</sup> Così U. DOVERE *loc. cit.* (le parole elise dal testo sono: «come Costantino, appunto»), ove in *apparatu* (nt. 54) è il seguente essenziale rinvio alla bibliografia: «sull'importante snodo intellettuale napoletano, nel grande mare della letteratura, basti vd. V. I. Comparato, *Giuseppe Valletta, un intellettuale napoletano della fine del Seicento*, Napoli 1970; D. Luongo, *Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Napoli 2001; cfr. ora l'interessante documentazione che è in A. Cirillo, *L'Europa e Napoli all'inizio del '700. La Cronaca di fra' Costanzo*, Palermo 2018. Peraltro, una panoramica d'insieme è stata a suo tempo offerta da A. C. Jemolo, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, a cura di F. Margiotta Broglio, Napoli 1972».

Ebbene, il giurisdizionalismo meridionale, nel tempo ricorrente all'attenzione degli studiosi (in specie dalla seconda metà del secolo scorso<sup>5</sup>), da un po' è tornato al centro degli interessi della ricerca storico-giuridica<sup>6</sup>; giusto per questo, forse, non è inutile che sul tema generale, e su talune questioni da esso esibite, si effettui un minimo di riflessione 'ricognitiva' volta al tentativo di recingere, e così lumeggiare, materiali indagati e itinerari tracciati.

Il regno di Napoli, invero, tra le strutture ordinamentali politiche più importanti della moderna Europa prerivoluzionaria, connotato sin dal periodo precedente gli Angioini da una solida rete istituzionale, fu caratterizzato, com'è noto, da una cultura del diritto tale, per la sua vivacità e specificità, da influire non poco sulla riflessione giuridica dell'intero continente<sup>7</sup>. E il giurisdizionalismo, quasi naturalmente, fu par-

---

<sup>5</sup> Per es. vd. F. SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie, Introduzione* di A.C. JEMOLO, I-II, Palermo, 1969 (rist.); A. LAURO, *Il giurisdizionalismo pregiannoneiano nel regno di Napoli. Problema e bibliografia (1563-1723)*, Roma, 1974; R. AJELLO, *Dal giurisdizionalismo all'Illuminismo nelle Sicilie: Pietro Contegna*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, 1980, 98, pp. 383-412; si vd. comunque M. SCHIPA, *Problemi napoletani all'inizio del XVIII secolo (1701-1713)*, Napoli, 1898.

<sup>6</sup> Sul giurisdizionalismo napoletano da ultimo, e specifico, vd. D. LUONGO, *Il giurisdizionalismo dei moderni. Polemiche anticurialistiche nella Napoli del Preilluminismo*, Torino, 2018; adde le preziose considerazioni di E. TAVILLA, *Giurisdizionalismo e storiografia giuridica: qualche riflessione*, in *Archivio storico italiano*, 2017, 175, pp. 239-248, e comunque R. AJELLO, s.v. *Giurisdizionalismo*, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, I, Istituto dell'Enciclopedia Italiana G. Treccani, Roma, 2005; nella Collana *Spiritualia et Temporalia, La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani*, cit.; D. EDIGATI, *Un altro giurisdizionalismo. Libertà repubblicana e immunità ecclesiastica a Lucca fra Antico Regime e Restaurazione*, Roma, 2016; D. LUONGO, *Il giurisdizionalismo meridionale nella crisi della coscienza europea*, in *Dinamiche statuali nella postmodernità*, a cura di D. CROCCO, D. LUONGO, Napoli, 2017, pp. 141-156; *Giurisdizionalismi. Le politiche ecclesiastiche negli stati minori della penisola italiana in età moderna*, a cura di D. EDIGATI, E. TAVILLA, Roma, 2018.

<sup>7</sup> Gli *usus fori* dei tribunali napoletani, per esempio, trovarono una larghissima circolazione nei paesi di *ius commune*: vd., per tutti, G. GORLA, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981; ID., «*Iura naturalia sunt immutabilia*». I limiti del potere del «principe» nella dottrina e nella giurisprudenza forense fra i secoli XVI e XVIII, in *Diritto e potere nella storia eu-*

te fondamentale di quell'esperienza statale: le magistrature napoletane furono fortemente impegnate sul fronte dell'anticurialismo per fronteggiare le pressioni della sede papale, tra l'altro 'sostenute' dalla discutibile dipendenza feudale del Regno dal pontefice (non a caso, per Agostino Lauro le polemiche inerenti i rapporti tra Stato e Chiesa furono determinanti nello sviluppo della cultura napoletana dal concilio di Trento al 1723, e di esse, appunto, «furono protagonisti i magistrati»<sup>8</sup>). Da una parte, questo sollecitò la riflessione della cultura giuridica di orientamento regalistico sui problemi costituzionali e di organizzazione complessiva dei poteri, dall'altra ciò diede flessibilità alla pratica di governo delle magistrature medesime.

Conseguenza d'una delle opzioni architettate dalle magistrature napoletane fu il rapporto di mutua alimentazione instauratosi tra il contrasto alle invadenze ecclesiastiche e le elaborazioni della dottrina giuridica: appunto quel nesso ha assunto un ruolo focale nella riflessione storiografica recente<sup>9</sup>.

In tempi a noi vicini, lo studio del giurisdizionalismo meridionale ha potuto avvantaggiarsi dei progressi realizzati nella conoscenza della concreta prassi politica delle magistrature. Partendo dalla consapevolezza del ruolo di mediazione sociale e politica svolto dai togati in Età moderna, è apparso necessa-

---

ropea. Atti in onore di Bruno Paradisi, IV Congr. Società Italiana di Storia del Diritto, Napoli 1980, II, Firenze, 1982, pp. 629-684; G. VALLONE, *Le 'Decisiones' di Matteo d'Afflito*, Lecce, 1988; *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. SBRICCOLI, A. BETTONI, Milano, 1993; M.N. MILETTI, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le 'Decisiones' di V. De Franckis*, Napoli, 1995; Id., *Stylus judicandi. Le raccolte di «decisiones» del regno di Napoli in età moderna*, Napoli, 1998; A. MONTI, *Iudicare tamquam deus: i modi della giustizia senatoria nel ducato di Milano tra Cinque e Settecento*, Milano, 2003; E. TAVILLA, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense*, Torino, 2006; A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, 2009<sup>2</sup>; *European Supreme Courts: A Portrait through History*, eds. C.H. VAN RHEE, A. WIJFFELS, London, 2013; adde F. MASTROBERTI, *Il "culto" della sentenza tra Ottocento e Novecento: dalle raccolte di giurisprudenza alla nota a sentenza*, in *Historia et ius*, 2018, 14, pp. 1-15 con bibl.

<sup>8</sup> Vd. A. LAURO, *Il giurisdizionalismo*, cit., *Premessa*.

<sup>9</sup> Vd. D. LUONGO, *Vis jurisprudentiae*, cit., p. 289 ss.

rio non solo indagare «sull'uso politico [...] dello strumentario tecnico-giuridico» dell'epoca<sup>10</sup>, ma dapprima approfondire, attraverso la copiosissima documentazione manoscritta preservata negli archivi e nelle biblioteche, l'attività di governo svolta dalle magistrature in un periodo in cui non era stato completamente superato quel primato della *iurisdictio* che aveva salde radici nella strutturazione dei poteri propria dell'Antico Regime.

Tale approccio storiografico consente oggi di avvicinare il giurisdizionalismo senza perdere di vista il vincolo che allora legava le scelte politiche alle loro razionalizzazioni dottrinali. L'esame della prassi giurisdizionalistica è diventato, in tal modo, elemento essenziale della conoscenza della dialettica tra i poteri e delle sperimentazioni istituzionali che caratterizzarono le società di quello che dagli anni della Rivoluzione siamo soliti definire, appunto, *Ancien Régime*<sup>11</sup>.

Invero, benché non sia tempo di neogueffismi o di neoghiebellinismi di ritorno, è senz'altro venuto il momento di gettare alle ortiche – ed è quanto ha fatto, e nuovamente fa, una parte della dottrina – vecchi quanto duraturi approcci faziosi tralaticciamente seguiti nell'inquadrare il problema dell'incidenza della Chiesa romana sull'evoluzione politico-istituzionale e giuridica della Penisola. È comunque innegabile come nelle fonti napoletane d'Antico Regime appaia costante il confronto tra la condizione del territorio meridionale, e in generale di quello italiano, e la situazione francese. Sono per esempio note, al riguardo, le rappresentative formulazioni giannoniane: mentre la Francia aveva affrontato in modo diretto le velleità romane «con ferro e con fuoco» e le aveva contrastate con estrema determinazione, nel Mezzogiorno d'Italia le con-

---

<sup>10</sup> D. LUONGO, *La dialettica socio-istituzionale napoletana in una cronaca del primo Settecento*, in A. CIRILLO, *L'Europa e Napoli all'inizio del '700. La Cronaca di fra' Costanzo*, Palermo, 2018, p. 7 ss., qui p. 8. Sull'argomento spunti importanti sono in R. AJELLO, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Napoli, 1996.

<sup>11</sup> Vd. per es. R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, I, *La vita giudiziaria*, Napoli, 1968 (Pbk).

troversie giurisdizionali si erano viceversa trascinate per le lunghe a causa della «tardità» spagnola, un abito mentale che aveva finito per sedimentarsi fino a diventare in qualche modo paralizzante<sup>12</sup>.

Ma Giannone, in verità, non sarebbe stato il solo a interrogarsi sulle diverse modalità di azione dei pubblici poteri rispetto alla presenza ecclesiastica.

Nelle polemiche antinquisitoriali del primo Settecento – per ciò che qui interessa il periodo della presenza degli Asburgo a Napoli –, il confronto prese l'avvio dagli influssi esercitati dall'Inquisizione sulla vita culturale, sul 'dialogo' tra i poteri e, in generale, sulle mentalità italiane. Se la Francia era riuscita a contrastare le eresie nonostante – anzi, grazie all'assenza dell'Inquisizione e all'atteggiamento cooperativo da parte degli ecclesiastici (tale il pensiero del giurista grumese Capasso<sup>13</sup>) –, gli Stati italiani avevano dovuto prendere atto della realtà pervasiva del Sant'Ufficio: una presenza che non solo aveva costituito un ostacolo forte allo sviluppo di un'autonomia dialettica culturale, ma che, plasmando imponentemente l'atteggiamento mentale degli abitanti del Bel Paese, aveva alimentato la doppiezza e il conformismo. La polemica in questione, perciò, non riguardava solo i rami alti della cultura, ossia le persecuzioni che avevano dovuto subire intellettuali innovativi e anticonformisti, ma essa coinvolgeva l'intero sistema dei valori dominanti, vale a dire le *formae mentis* delle varie collettività della Penisola.

Nella riflessione di cui parliamo rimaneva centrale il giudizio sul diverso atteggiamento tenuto dagli ecclesiastici in Francia e negli Stati italiani verso i pubblici poteri. Nel grande Paese d'Oltralpe, fin dalla seconda metà del XIII secolo (in pratica gli anni di Filippo IV), il ceto ecclesiastico si era mostrato solidale col potere regio, affiancandolo nella lotta contro le pretese del successore di Celestino V, l'anagnino Bene-

---

<sup>12</sup> P. GIANNONE, *Apologia della Istoria civile del Regno di Napoli*, in ID., *Opere Postume*, Lugano, 1837 (rist. 2012), parte I, capo VIII, p. 135; capo IX, p. 142 s.

<sup>13</sup> Si vd. il commento di D. LUONGO, *Il giurisdizionalismo dei moderni*, cit., p. 162.

detto Caetani. In gran parte delle realtà politiche della Penisola, invece, la presenza ecclesiastica era stata, accanto alla feudalità, un elemento decisivo nell'imporsi di un accentuato particolarismo cetuale; essa aveva contribuito a rendere fievole l'idea di una comunità coesa da un unico statuto fondamentale. Inoltre, i continui ed estenuanti conflitti giurisdizionali affrontati dagli organi di governo con il potere ecclesiastico avevano collaborato al sedimentarsi di una prassi politica imperniata su aggiustamenti tattici dettati dalla contingenza piuttosto che dall'adozione di opzioni organizzative risolutive.

Tutti elementi, questi, che avrebbero poi inciso sullo strutturarsi stesso del discorso politico: basti solo pensare, per esempio, al ruolo assorbente svolto, nella polemica anticurialistica, dall'argomentazione giuridica. Questa appariva di sicuro funzionale a un assetto delle relazioni tra potere politico e ceto ecclesiastico, motivo per cui risultava aprioristicamente escluso che si potesse addivenire a energiche e decisive prove di forza; la contesa politica, perciò, non poteva prescindere dal riferimento alle prassi collaudate (centrale era infatti, al riguardo, l'uso del dispositivo tecnico-giuridico della prescrizione) e dal ricorso all'immenso bagaglio messo a disposizione dalla dottrina di diritto comune<sup>14</sup>.

2. I decenni del primo Settecento sono quelli centrali di un periodo – l'arco temporale tra i secoli XVII e XVIII – che solitamente, anzi più che spesso, viene ricordato così come, quasi un secolo fa (1935), un celebre studioso di letteratura comparata avrebbe felicemente definito la 'crisi della coscienza europea'<sup>15</sup>. Un tempo, questo, come ci è stato mostrato, in cui si infranse la cultura di stampo tradizionale: un contesto che, grazie alla Rivoluzione scientifica, vedeva mutamenti definitivi pure nel campo delle scienze politiche e sociali. Il peso normativo del passato, il valore della tradizione, diveniva as-

---

<sup>14</sup> Vd. *ibid.*, p. 201 ss.

<sup>15</sup> Vd. P. HAZARD, *La crisi della coscienza europea*, a cura di P. SERINI, Torino, 2019 (Pbk).

sai meno credibile ed era sottoposto a una critica radicale assieme a quei dispositivi teoretici quali la *receptio in usum* e il *consensus gentium* che, sul terreno del diritto<sup>16</sup>, viceversa proprio nella tradizione avevano sempre trovato saldo e condiviso fondamento<sup>17</sup>.

In una realtà in cui, non foss'altro che per il propagarsi delle nuove correnti di pensiero, la *scientia iuris* e i suoi ancoraggi legittimanti erano sempre più messi in discussione, emergeva inevitabile, e in maniera decisa, una forte opzione legicentrica.

Fare la storia dell'anticurialismo, dunque, dei decenni centrali del 'disorientamento della coscienza europea' significa verificare in che misura – ed è ciò che la storiografia è sembrato oggi in grado di realizzare<sup>18</sup> – quanto e in che maniera la nuova temperie culturale riuscì a incidere sulle tecniche argomentative e sui dispositivi di legittimazione dei giuristi in una materia, appunto quella dei rapporti tra Stato e Chiesa, in cui si riflettevano come in un prisma le visioni costituzionali complessive. Era in questione il modo di concepire il ruolo del ceto giuridico e la sua posizione nel quadro degli assetti di potere; nel contempo, però, era la stessa stratificazione attuale della società, con i suoi costi in termini di particolarismo e di rinuncia a un progetto comunitario, a essere messa radicalmente in discussione.

Orbene, è noto come furono numerose le materie in cui si estrinsecò, nell'Antico Regime, il conflitto tra potere civile ed ecclesiastico. Negli ultimi anni la storiografia ha dedicato particolare attenzione al tema dell'immunità locale<sup>19</sup>; meritano invece approfondimenti, nonostante l'attenzione a esse già

---

<sup>16</sup> Vd. per es. D. LUONGO, *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, I, *Oltre il consenso metafisico*, Napoli, 2007; II, *Verso il fondamento sociale del diritto*, Napoli, 2008.

<sup>17</sup> Si pensi alla 'fallacia naturalistica' di cui la scienza ha parlato tra i secc. XIX e XX; basti vd. R. AJELLO, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, 1976; Id., *Continuità e trasformazioni dei valori giuridici: dal probabilismo al problematicismo*, in *Storia e diritto*, I, Napoli, 1986; Id., *Formalismo medievale e moderno*, Napoli, 1990.

<sup>18</sup> Vd. D. LUONGO, *Il giurisdizionalismo meridionale*, cit.

<sup>19</sup> Vd. Id., *Vis jurisprudentiae*, cit., p. 291 ss.



meritoriamente prestate<sup>20</sup>, l'immunità reale, ossia fiscale, degli ecclesiastici, la cui estensione dipendeva in larga misura dalle specificità dei singoli contesti, e quella personale, cioè l'esenzione degli appartenenti a quel ceto dalla giurisdizione dei tribunali laici<sup>21</sup>. Una materia, quest'ultima, che era resa particolarmente complessa dall'esistenza di una notevole varietà di chierici appartenenti agli ordini minori, la cui presenza nella società si accompagnava a vaste schiere di laici a cui gli ecclesiastici concedevano patenti di esonero dalla giurisdizione del secolo.

Negli anni '30 del Settecento un importante manoscritto sull'immunità reale, ricco di significativi spunti di riflessione, fu redatto da Pietro Contegna<sup>22</sup>: giurisdizionalista di vaglia, uomo influenzato dalle nuove correnti di pensiero e da quell'ideologia economica che aveva posto al centro della scena sociale le dinamiche degli interessi. Lo studio del problema dell'immunità reale aveva come presupposto, in Contegna, una visione ispirata da quella che si definisce una coerente ideologia dello sviluppo; un pensiero non comune a tutti gli anticurialisti meridionali che operarono nel nuovo contesto culturale segnato, appunto, dalla consapevolezza della centralità dei meccanismi economici<sup>23</sup>. Per esempio, il giurista napoletano Giuseppe Aurelio Di Gennaro, nel polemizzare contro la manomorta ecclesiastica, guardava a quel fenomeno non come a un ostacolo contrapposto al dispiegarsi di una dinamica

---

<sup>20</sup> Vd. ID., *Il giurisdizionalismo dei moderni*, cit., p. 373 e *passim*.

<sup>21</sup> Sulle immunità reali vd. R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria*, cit., p. 88 ss.; D. LUONGO, *Vis jurisprudentiae*, cit., p. 324 ss. e p. 552 ss.

<sup>22</sup> Si tratta di *Considerazioni proposte a Sua Maestà che Dio guardi sull'espedito che può maggiormente contribuire al ristabilimento dello stato del Regno di Napoli*, custodito presso la Società Napoletana di Storia Patria (= SNSP): ms. XXI D 7.

<sup>23</sup> Vd. L. GIUSTINIANI, *Memorie storiche degli scrittori legali del regno di Napoli*, t. 1, Napoli, 1787, pp. 264-265; in particolare R. AJELLO, *Dal giurisdizionalismo all'Illuminismo nelle Sicilie: Pietro Contegna*, cit., *passim*; A. CER-  
NIGLIARO, *'La polizia del Regno'. Per moderare la manomorta ecclesiastica*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, 2006, 124, pp. 167-178; G. P. TRIFONE, *Contegna, Pietro*, in *DBGI*, I, Bologna, 2013, pp. 572-573; D. LUONGO, *Il giurisdizionalismo meridionale*, cit., pp. 144-150; da ultimo vd. D. LUONGO, *Il giurisdizionalismo dei moderni*, cit., pp. 373-482.

concorrenziale, e quindi allo sviluppo dell'economia, ma come a un'alterazione di ciò che appariva uno statico e collaudato equilibrio tra i ceti nella distribuzione della ricchezza<sup>24</sup>.

Ma nel testo di Contegna era anche posto un energico accento sull'esigenza di realizzare una comunità compattamente unificata al di là delle appartenenze cetuali; prendeva corpo, cioè, la visione d'una società capace di riconoscersi in un nucleo coeso di valori comuni e nel ruolo di unificazione politica svolto dal sovrano<sup>25</sup>. Era il vertice politico a decidere in quale misura concedere agli ecclesiastici l'immunità fiscale; un'immunità, perciò, che derivava dal diritto umano e positivo, non dal diritto divino e naturale come invece postulato dalle dottrine curialistiche<sup>26</sup>. E sempre studiando lo scritto del sacerdote casertano si percepiscono gli espedienti a cui il potere civile ricorreva per limitare i danni derivanti dall'immunità quando non fosse possibile conseguire un integrale assoggettamento degli ecclesiastici alle regole comuni: per esempio, non potendo appunto escludere costoro dal godimento dell'immunità, si combatteva il fenomeno delle compere e delle donazioni fittizie, in maniera da recuperare almeno il relativo gettito fiscale.

Negli anni in questione, quelli della trasformazione collettiva europea – un tempo di inquietudine, dubbi e incertezze, ma pure di apertura e di ricerca –, videro comunque la luce molte importanti scritture antinquisitoriali. Tra le più significative, quella maggiormente studiata è stata la memoria redatta dal giurista e filosofo Giuseppe Valletta negli anni '90 del Seicento<sup>27</sup>; ma spunti di notevole interesse, come ac-

---

<sup>24</sup> Cfr. G.A. DI GENNARO, *Ragioni per la fidelissima ed eccellentissima città di Napoli, colle quali si dimostra la giustizia delle suppliche date a Sua Cesarea et Cattolica Maestà affinché si impediscano gli incessanti acquisti de' beni stabili che si fanno dagli ecclesiastici, e le nuove fabbriche non necessarie de' luoghi pii*, Napoli, 1733, p. 79. Da ultimo su Di Gennaro vd. G. Rossi, "Delle viziose maniere del difender le cause nel foro" di G. A. Di Gennaro: prassi forense ed eloquenza giudiziaria nella Napoli di metà Settecento, in *Historia et ius*, 2020, 17, pp. 1-74.

<sup>25</sup> Cfr. SNSP, ms. XXI D 7, ff. 12r-v e ss.

<sup>26</sup> Cfr. *ibid.*, ff. 16v-17r.

<sup>27</sup> Vd. *supra* nt. 1.

cennato, presentano anche quelle del giurista grumese Nicola Capasso<sup>28</sup> e del napoletano Costantino Grimaldi<sup>29</sup>, la prima del 1717, la seconda degli anni Quaranta del Settecento: entrambe, malauguratamente, di fatto sinora quasi ignorate dalla storiografia sull'Inquisizione. Viceversa, la memoria vallettiana, che pure fu oggetto di attente ricognizioni storiografiche tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso<sup>30</sup>, ha trovato ulteriori approfondimenti<sup>31</sup>. E tuttavia, vanno meglio ricostruite le complessive posizioni politico-ideologiche sottese a quelle scritture: idee che trovarono nella lotta contro il Sant'Ufficio un'occasione importante per essere messe a punto, e che rinviavano a convincimenti di fondo nascenti dall'adesione al nuovo clima culturale.

Tema centrale di tali scritti era la libertà di coscienza. Una libertà rivendicata non solo nei confronti del potere ecclesiastico, ma anche, sebbene in maniera alquanto più cauta, nei riguardi dello stesso potere laico.

In quei lavori non mancarono di manifestarsi cautele tattiche; in essi, peraltro, si avvertiva ancora il retaggio della tradizione, non solo giuridica. Per esempio, vi si sosteneva che l'eresia minacciava la stabilità degli assetti politici e che solo l'ortodossia cattolica dei napoletani poteva escludere la neces-

---

<sup>28</sup> Il manoscritto è custodito presso la BNN, *ms.* XI C 55. Su Capasso vd. G. RICUPERATI, *L'esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone*, Milano-Napoli, 1970, *passim*; R. AJELLO, *Capasso, Nicola*, in *DBI*, XVIII, Roma, 1975, pp. 397-401; G.P. TRIFONE, *Capasso, Nicola*, in *DBGI*, I, cit., pp. 418-419.

<sup>29</sup> Lo scritto è reperibile presso la BNN, *ms.* I AA 30. Su Grimaldi vd. per es. P. GIANNONE, *Vita scritta da lui medesimo*, a cura di S. BERTELLI, Milano, 1960, p. 50 ss., p. 88 ss.; V.I. COMPARATO, *Ragione e fede nelle discussioni storiche, teologiche e filosofiche di Costantino Grimaldi*, in *Id.*, *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli, 1968, pp. 48-93; G. RICUPERATI, *C. G., Nota introduttiva*, in *Dal Muratori al Cesarotti. Politici ed economisti del primo Settecento*, V, Milano-Napoli, 1978, pp. 741-774; D. MAFFEI, R. AJELLO, *Pietro Giannone in aiuto di Costantino Grimaldi: una lettera inedita dello storico al giurista filosofo*, Milano, 2001, nn. 1-2, pp. 151-163; M. TITA, *Grimaldi, Costantino*, in *DBGI*, I, cit., pp. 1061-1062; D. LUONGO, *Il giurisdizionalismo dei moderni*, cit., *passim*.

<sup>30</sup> Vd. per es. B. DE GIOVANNI, *Cultura e vita civile in Giuseppe Valletta*, in *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli, 1968, pp. 1-47; adde la letteratura cit. *supra* ntt. 1 e 4.

<sup>31</sup> Vd. D. LUONGO, *Il giurisdizionalismo dei moderni*, cit., p. 4 e *passim*.

sità che il Sant'Ufficio fosse reso operante nel Regno; si trattava di un argomento prudenziale, che mostra in maniera plastica tutta la distanza corrente tra quegli scritti e le ben più nette posizioni di un Thomasius, che proprio allora (con le *dissertationes*, per esempio, del 1697) escludeva in maniera recisa che la devianza religiosa potesse compromettere la tenuta dell'ordine politico<sup>32</sup>.

Inoltre, negli scritti antinquisitoriali dei giuristi napoletani era ancora presente il retaggio di moduli argomentativi consueti alla *scientia iuris* d'Antico Regime. A fronte di indubbe aperture legicentriche, appariva tuttora operante il dispositivo della *receptio in usum*, che condizionava la vigenza della legge al *consensus populi*: un consenso di cui erano i giuristi stessi a ritenersi i legittimi interpreti. Connesso alla *receptio in usum* era il sindacato equitativo sulla legge – dispositivo anch'esso presente nelle scritture antinquisitoriali del Preilluminismo –, che il giurista si riteneva autorizzato a effettuare in quanto cultore d'una scienza obiettiva, *super partes*, espressione di strutture essenziali<sup>33</sup>.

Finanche un esponente di spicco della cultura 'moderna' come Costantino Grimaldi, mentre denunciava senza mezzi termini la carneficina provocata dalla caccia alle streghe, non esitava a escludere che chi aveva falsamente denunciato una presunta strega potesse essere stato indotto a farlo dal demone<sup>34</sup>; il diavolo, cioè, anche per intellettuali indiscutibilmente appartenenti al fronte dei 'moderni' rimaneva una presenza incombente nelle vicende umane.

---

<sup>32</sup> Al riguardo cfr. C. THOMASIUS, *Problema iuridicum an haeresis sit crimen?*, e *Theses inaugurales de iure principis circa haereticos*, entrambe in ID., *Dissertationum academicarum varii inprimis iuridici argumenti*, t. 2, Halae Magdeburgicae, 1774, *Dissertatio XXXV.*, pp. 114-140 e *Dissertatio XXXVII.*, pp. 154-170. Per un confronto tra le posizioni thomasiane e gli orientamenti dei giuristi della 'crisi della coscienza europea' vd. ora D. LUONGO, *Il giurisdizionalismo dei moderni*, cit., *passim*.

<sup>33</sup> Vd. R. AJELLO, *Arcana juris*, cit., pp. 326-332; D. LUONGO, *Consensus gentium*, I, cit., pp. 7-8.

<sup>34</sup> Cfr. BNN, *ms.* I AA 30, ff. 292v e ss.; vd. ora D. LUONGO, *Il giurisdizionalismo dei moderni*, cit., p. 348 ss.

Ma la forza inerte di tali *tópoi* risalenti niente toglie alla portata innovativa delle scritture antinquisitoriali redatte a cavallo tra XVII e XVIII secolo. Sia pure con le cautele prudenziali cui si è cennato, esse andavano ormai nella direzione di una piena affermazione dell'intangibilità del foro interno. Tutti i dispositivi inquisitoriali apparivano in contrasto con l'irrinunciabile affermazione della libertà di coscienza; un discorso che aveva ariose premesse teoriche, ma si sostanzialmente concretava in risvolti tecnico-giuridici: per esempio, le presunzioni adottate nei processi inquisitoriali apparivano in contraddizione col carattere meramente coscienziale del sentimento religioso.

Nelle memorie antinquisitoriali veniva condotta un'analisi realistica delle dinamiche di potere che avevano condotto all'emersione del Sant'Ufficio. L'attenzione veniva focalizzata sulla nascita di eresie che avevano a oggetto la contestazione del potere delle gerarchie ecclesiastiche e l'accumulo di ricchezze da parte del ceto clericale e religioso: quindi, non più materie di fede controverse, ma nodi decisivi del sistema di potere. Ancora: in alcuni di quei lavori, per esempio quello del giurista Capasso, la nascita dell'Inquisizione appariva strettamente collegata alla crisi della dinastia sveva e all'emergere del particolarismo comunale italiano<sup>35</sup>; si trattava del primo embrione di un discorso sulla civiltà comunale d'Italia come fenomeno essenzialmente particolaristico, antitetico alle dinamiche virtuose riconosciute alla base della statualità moderna.

In tali scritture cominciava a prendere corpo una diversa modalità di impiego dei paradigmi storici, benché un residuo del tradizionale uso retorico della storia rimanesse ancora presente nello schema tralatizio secondo cui a Napoli non era stata mai operante né l'Inquisizione romana né quella spagnola. Richiamo che consentiva di avvalersi dello schema giuridico-formale della prescrizione contro il Sant'Ufficio di Roma. Ma l'adozione di quei moduli formalistici di argomenta-

---

<sup>35</sup> Vd. sul punto D. LUONGO, *Il giurisdizionalismo dei moderni*, cit., pp. 164-165.

zione era ormai superata a vantaggio di analisi storiografiche più meditate e stringenti; anche la visione secondo cui solo la svolta gregoriana era riuscita a rompere l'armonico equilibrio che fino a quel momento aveva presieduto ai rapporti tra potere civile ed ecclesiastico (un *tópos*, come si sa, dell'anticurialismo tradizionale) appariva ormai schematica e convenzionale. L'attenzione si spostava verso momenti storici assai più risalenti, fino a interrogarsi sui costi della svolta costantiniana, nella quale si sarebbero iniziate a intravedere le radici di quell'allontanamento dall'originario costume evangelico che avrebbe poi contrassegnato, nei secoli a venire, in maniera sempre più marcata, gli atteggiamenti degli uomini di Chiesa (in tale ottica, peraltro, autori pure profondamente ostili nei confronti della Scolastica non lesinavano critiche alla Patristica<sup>36</sup>).

Quella consapevolezza storica aveva il proprio momento di approdo nell'analisi dei condizionamenti esercitati dall'Inquisizione, oltre che sulla vita politica e culturale, sul profondo delle mentalità, inducendo a preferire l'esteriorità dei comportamenti all'autenticità di un sano sentimento religioso.

L'analisi storiografica delle scritture antinquisitoriali è necessariamente integrata (anche in tal caso grazie alle fonti manoscritte prevalentemente consultabili nell'Archivio di Stato di Napoli e nello spagnolo Archivo General de Simancas) dallo studio dei dibattiti svoltisi in seno alle magistrature nei passaggi cruciali della vicenda politica che fece da sfondo alle elaborazioni teoriche, in particolare negli anni '90 del Seicento e negli anni '40 del Settecento. L'attenzione si rivolge anzitutto alla dialettica interna alle magistrature, per cogliere le differenze di accenti cui avrebbe dato luogo l'adesione alle diverse prospettive culturali. La Rivoluzione scientifica, come forse giustamente è stato scritto, avrebbe comportato separazioni e distinzioni nel ceto ministeriale; essa avrebbe causato un esuberante contrasto fra *novatores* e *veteres*, fra coloro, cioè, fermamente ancorati alla cultura del diritto af-

---

<sup>36</sup> Sull'allontanamento della Chiesa dall'originario messaggio evangelico vd. *ibid.*, p. 121 ss.

fatto tradizionale e quanti, al contrario, apparivano proiettati in avanti, sull'onda del 'nuovo pensare', in dialogo con i saperi nuovi<sup>37</sup>.

Ma le vicende antinquisitoriali furono anche occasione, talora – e qui paiono maggiori gli spazi per la ricerca –, per il manifestarsi di una forte dialettica fra le magistrature e la Città, ossia l'apparato istituzionale della Municipalità di Napoli in cui (dal momento che un solo Seggio del Popolo affiancava cinque Seggi nobiliari) era largamente dominante la componente aristocratica. Un organo della Città, la Deputazione del Sant'Ufficio, era preposto alla lotta contro l'Inquisizione; in tale battaglia la Città si caratterizzava per una radicalità di posizioni che il ministero togato si trovava sovente a dover stemperare per far sì che essa rifluisse negli stampi collaudati della lotta anticurialistica<sup>38</sup>. I togati, così, si accreditavano come l'unica forza in grado di svolgere una funzione effettiva di mediazione sociale e politica.

Questa prudenza tattica dava concretezza alle concezioni teoriche in cui si sostanziava il costituzionalismo ministeriale, ossia la visione secondo cui le magistrature, in quanto depositarie di una scienza oggettiva, erano capaci di interpretare in maniera imparziale le istanze sociali e, poiché *pars corporis principis*, erano in grado di incarnare e di dare voce alla sovranità. Una cosa, questa, che non potevano fare organi a composizione prevalentemente aristocratica, e quindi espressione del particolarismo cetuale, quali erano i membri della Municipalità.

---

<sup>37</sup> Vd. R. AJELLO, *Cartesianesimo e cultura oltremontana al tempo dell'«Istoria civile»*, in *Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del Convegno di studi nel tricentenario della nascita, Foggia-Ischitella, 23-24 ottobre 1976*, I, a cura di R. AJELLO, Napoli, 1980, pp. 3-181; ID., *Giuristi e società al tempo di Pietro Giannone*, Napoli, 1980. Sul dibattito tra *veteres* e *novatores* adde D. LUONGO, *All'alba dell'Illuminismo. Cultura e pubblico studio nella Napoli austriaca*, Napoli, 1997, p. 70; C. CARNINO, *Lusso e benessere nell'Italia del Settecento*, Milano, 2014, p. 54.

<sup>38</sup> Vd. D. LUONGO, *Vis jurisprudentiae*, cit., p. 131 ss.

**ANGELINA CIRILLO, Giurisdizionalismo a Napoli tra '600 e '700: itinerari storiografici**

L'analisi del giurisdizionalismo nel regno di Napoli a cavaliere dei secoli diciassettesimo e diciottesimo, con al centro il periodo della presenza asburgica, ha incontrato il favore della ricerca nello scorcio finale del secolo scorso e un'attenzione nuova in anni a noi vicini. Lo studio, con l'obiettivo di fissare alcuni punti fermi, intende percorrere sia pur brevemente taluni flussi di queste ricerche.

**Parole chiave:** giurisdizionalismo, regno di Napoli, Preilluminismo, storiografia giuridica.

**ANGELINA CIRILLO, Jurisdictionalism in Naples between 17<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> centuries: historiographical rotues**

The analysis of jurisdictionalism in the Kingdom of Naples knight of the seventeenth and eighteenth centuries, with the period of the Habsburg presence at the center, met with the favor of research in the final part of the last century and new attention in years close to us. The study, with the aim of establishing some fixed points, intends to cover, albeit briefly, certain flows of these researches.

**Key words:** Jurisdictionalism, Kingdom of Naples, pre-illuminism, legal historiography.